



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 839 DEL 3 AGOSTO 2016

PREC 246/15/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da SIAL Impianti S.r.l. - Procedura aperta per l'appalto di interventi di manutenzione straordinaria per bonifica manufatti contenenti amianto da effettuarsi agli edifici di proprietà dell'A.L.E.R. Milano siti nel Comune di Milano e nei Comuni della Provincia nell'ambito dell'iniziativa regionale "Fondo costituito presso Finlombarda S.p.A. riservato ad interventi di rimozione amianto dal patrimonio E.R.P. delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale" - Importo a base d'asta: euro 803.152,16 - S.A.: A.L.E.R. Milano

Procedura di gara svolta tramite piattaforma telematica - Incompletezza della documentazione trasmessa per presunto malfunzionamento del sistema

Nel caso di procedura di gara svolta mediante l'ausilio di sistemi informatici e modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell'art. 77, commi 5 e 6, d.lgs. 163/2006, in caso di contestate carenze nella trasmissione dell'offerta, il concorrente non può far valere l'eventuale malfunzionamento del sistema ove, dalla documentazione in atti, non risulti comprovato lo stesso né risulti che il concorrente abbia tenuto una condotta diligente tesa a verificare il corretto inoltro dell'offerta secondo le prescrizioni del disciplinare di gara

Art. 77, commi 5 e 6, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 99212 del 04.08.2015 con la quale la SIAL Impianti S.r.l. , con riferimento alla procedura di gara in oggetto svolta mediante l'ausilio di sistemi informatici e modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell'art. 77, commi 5 e 6, d.lgs. 163/2006, contesta la legittimità della nota del 17.07.2015 con la quale la stazione appaltante ha richiesto una sanzione pecuniaria pari a 803,15 ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* e 46, comma 1-*ter*, d.lgs. 163/2006 a fronte della regolarizzazione della documentazione per produzione dell'istanza di ammissione alla gara priva della firma digitale, l'istante



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

sostenendo che l'omissione documentale sarebbe dipesa da un problema tecnico della piattaforma telematica Sintel che non avrebbe consentito di produrre correttamente la documentazione richiesta;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 18.01.2016;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara precisava al punto 1.1. che «Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta»;

VISTA la nota del 20.07.2015 con la quale l'istante contestava che l'errore non potesse essergli imputato poiché «come si può evincere dal documento in allegato il file è stato firmato in digitale in una data utile al fine della presentazione della gara»; inoltre, «Al momento dell'inserimento su Sintel il programma ha caricato il file non leggendolo con la forma digitale» senza dare conto dell'errore;

VISTA la nota del 24.07.2015 con la quale la stazione appaltante ribadisce l'irregolarità rilevata relativa alla mancanza della firma digitale sull'istanza di ammissione, richiamando il disciplinare di gara nella parte in cui prevedeva l'onere a carico del concorrente di verificare il corretto inoltro della documentazione verificando che il sistema desse «comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta»;

RITENUTO che la documentazione trasmessa in atti non appare sufficiente a comprovare il malfunzionamento della piattaforma telematica tenuto anche conto che il documento di verifica allegato dall'istante alla nota del 20.07.2015 risulta datato 17.07.2015, a quasi un mese dalla data di trasmissione dell'offerta laddove era onere del concorrente di verificare, nell'immediatezza della trasmissione e in ogni caso entro il termine di scadenza dell'offerta, che la produzione della stessa fosse andata a buon fine secondo le prescrizioni del disciplinare di gara;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO, pertanto, che l'istanza non sia fondata non risultando dalla documentazione in atti che la SIAL Impianti S.r.l. abbia tenuto una condotta diligente tesa a verificare il corretto inoltro dell'offerta secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara,

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'istanza di parere sia infondata in quanto, dalla documentazione in atti, non risulta comprova del malfunzionamento del sistema né risulta che la SIAL Impianti S.r.l. abbia tenuto una condotta diligente tesa a verificare il corretto inoltro dell'offerta secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016

Il Segretario Rosetta Greco